

Iscrizione all'AIRE

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), istituita con L. 27 ottobre 1988, n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell'Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) necessario per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all'estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E).

Devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- i cittadini che trasferiscono la residenza da un comune italiano all'estero;
- i nati all'estero, a seguito della registrazione dell'atto di nascita;
- le persone residenti all'estero che acquistano la cittadinanza italiana.

Non devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- i cittadini che si recano all'estero per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi;
- i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale.
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;

Con Circolare MIACEL (Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – Direzione per i servizi demografici) del 17 dicembre 2001 n. 20, l'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l'interessato deve rendere all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all'estero e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

L'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero entro il termine previsto è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria. La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all'estero che non sono iscritti all'AIRE. In particolare, il novellato art. 11 della L. 1228/1954 permette ai Comuni italiani di erogare una sanzione da 200 euro fino ad un massimo di 1.000 euro a persona per ogni anno di mancata iscrizione all'AIRE e fino ad un massimo di 5 anni.

Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto, non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024. Ogni adempimento relativo all'accertamento della

violazione in materia di iscrizione anagrafica e all'irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva dei Comuni.

Inoltre, l'art. 1 comma 243 della Legge di Bilancio, prevede un obbligo di segnalazione al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell'esercizio delle loro funzioni, acquisiscano elementi rilevanti che indicano la residenza all'estero, anche solo di fatto, da parte del cittadino italiano. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all'AIRE

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato estero con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto all'assistenza sanitaria in Italia, all'atto della iscrizione all'AIRE e della cancellazione dall'anagrafe comunale.

Viene comunque garantita l'assistenza sanitaria italiana all'estero per determinate categorie di soggetti individuati dall'art. 2 del DPR 618/80. Si tratta essenzialmente di cittadini italiani con rapporto di lavoro di diritto italiano sia del settore pubblico sia del settore privato distaccati all'estero (ved. allegato 1). Fra questi sono espressamente menzionati i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi (ved. infra).

In linea generale i lavoratori di diritto italiano in distacco se sono residenti in paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, per usufruire della copertura sanitaria a carico dello Stato italiano, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede, devono richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia un apposito modello, che dovrà essere presentato direttamente all'istituzione competente all'estero per ottenere i livelli di assistenza dei cittadini del paese di residenza.

I lavoratori italiani in distacco all'estero e residenti in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l'Italia hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito, ossia hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. La domanda di rimborso va presentata alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima spesa per ciascun evento sanitario.

Per beneficiare dell'assistenza è necessario che la ASL di ultima iscrizione rilasci l'attestazione di cui all'art. 15 del DPR 618/80 (ved. allegato 2), dietro presentazione della documentazione di lavoro all'estero. In caso di residenza fuori dall'Italia l'attestato viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero territorialmente competente.

L'ASL di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto, contestualmente all'emissione dell'attestato, procede alla sospensione del medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta in quanto l'assistenza sanitaria è garantita all'estero.

Ministro di Culto cattolico (religioso, religiosa) o di altri culti che svolge la sua attività in una Missione, Diocesi o altra Rappresentanza religiosa all'estero

I ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi rientrano nella categoria dei lavoratori distaccati qualora esercitino il loro ministero all'estero con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi (cfr Risposta del Ministero della salute del 4 giugno 2004 circa

l'assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del clero che svolgono attività lavorativa all'estero che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente ai sensi della legge 222/85 e del DPR 17.2.87, n. 33). L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, infatti, alla stregua di un qualsiasi altro datore di lavoro, corrisponde ai sensi dell'art. 24 della legge 20.5.85, n. 222 una remunerazione equiparata, ai sensi dell'art. 25 della stessa legge 222/85 e dell'art. 17 del DPR 17.2.87, n. 33, al reddito da lavoro dipendente.

Il Ministro di Culto cattolico (religioso, religiosa) o di altri culti che svolge la sua attività in una Missione, Diocesi o altra Rappresentanza religiosa all'estero e percepisce una remunerazione assoggettata agli obblighi fiscali e previdenziali in Italia, può usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, ossia anticipa le spese e poi chiede il rimborso tramite Ambasciata o Consolato italiani all'estero territorialmente competenti:

- alla ASL se residente in Italia;
- al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8 - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, se non residente in Italia.

(DPR n. 224 del 24 novembre 2017; Circolare del 16 luglio 2018)

In particolare, se il religioso/la religiosa è residente in Italia, prima della partenza, deve richiedere alla Azienda Sanitaria Locale (ASL), l'attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618. Se non è residente in Italia, deve richiedere l'attestato ex art. 15, alla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero territorialmente competente, che ne trasmettere copia al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8, preferibilmente in formato elettronico all'indirizzo e-mail: minsalute_estero.dgprog@sanita.it oppure all'indirizzo PEC sanita.estero@postacert.sanita.it

L'attestato viene rilasciato previa presentazione della seguente documentazione:

- dichiarazione dell'Istituto centrale del sostentamento del Clero attestante la remunerazione ai sensi della Legge 20 maggio 1985 n. 222
- documentazione comprovante il mantenimento all'assoggettamento alla legislazione previdenziale italiana
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

Se durante la permanenza all'estero il religioso/la religiosa ha necessità di usufruire di prestazioni sanitarie potrà successivamente richiederne il rimborso. Tale richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata tramite Ambasciata o Consolato italiani all'estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:

- alla propria ASL se residente in Italia
- al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8 - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, se non residente in Italia

La ASL o il Ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

Rientro temporaneo in Italia

In caso di rientro temporaneo in Italia, i lavoratori italiani distaccati all'estero (e loro familiari) hanno diritto all'assistenza sanitaria nel territorio nazionale. Per le prestazioni di primo livello - medico di medicina generale, sospeso al momento della partenza per soggiorni all'estero per periodi superiori a 30 giorni - possono fare ricorso alla cosiddetta "visita occasionale", con oneri a carico dell'assistito, per i quali si potrà richiedere il rimborso. Nel caso di rientro superiore a 30 giorni, è possibile la reinscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale. Sono comunque garantite le prestazioni urgenti ospedaliere.

I religiosi che svolgano il proprio ministero all'estero con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi e che rientrino temporaneamente in Italia, in quanto equiparati ai lavoratori distaccati, hanno diritto all'assistenza sanitaria in Italia. Ai fini dell'estensione dell'assistenza sanitaria è sufficiente che la Diocesi attesti che il sacerdote presti servizio all'estero con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi e percepisca una remunerazione equiparata al reddito di lavoro dipendente ai sensi della legge 222/85 e del DPR 17.2.87, n. 33. (cfr. Risposta del Ministero della salute del 4 giugno 2004 circa l'assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del clero che svolgono attività lavorativa all'estero che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente ai sensi della legge 222/85 e del DPR 17.2.87, n. 33).

Polizza assicurativa sottoscritta dall'Istituto per il sostentamento del clero a favore dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero

I sacerdoti, appartenenti al sistema di sostentamento del clero e in previdenza integrativa, beneficiano di un contratto di Polizza sanitaria sottoscritto dall'Istituto Centrale, che offre una copertura assicurativa per spese relative a ricovero e ad alcune prestazioni extraospedaliere previste dalla Polizza, sostenute sia in Italia sia all'estero.

In caso di ricovero e prestazioni extra-ospedaliere all'estero, la Polizza, non essendo previste convenzioni con strutture sanitarie al di fuori del territorio italiano, prevede solo la procedura di rimborso indiretta. In tal caso, il sacerdote dovrà sostenere le spese e poi chiederne il rimborso all'ICSC; su richiesta dell'assistito, l'Istituto Centrale interviene anticipando e sostenendo le eventuali spese sanitarie (ad esempio ricoveri e interventi).

Per i sacerdoti Fidei Donum (incarico 040), che offrono il loro servizio presso missioni in Paesi esteri, il contratto di Polizza sanitaria prevede alcune garanzie aggiuntive rispetto a quelle previste per tutti i sacerdoti. In particolare, a questi sacerdoti è riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute per ogni tipo di esame clinico e di laboratorio, terapie specialistiche e trattamenti medici oltre al rimborso delle spese sostenute per il viaggio aereo di andata e ritorno resi necessari per raggiungere il paese dove si trova l'ospedale nel quale avviene il ricovero.

I sacerdoti con incarico all'estero presso Diocesi straniere (codice 041), i cosiddetti Migrantes, beneficiano delle garanzie previste per tutti i sacerdoti del sistema del sostentamento del clero, valide

anche nelle Diocesi dei Paesi stranieri dove prestano servizio, ma non delle garanzie aggiuntive riservate ai sacerdoti Fidei Donum.

ALLEGATI

1) Categorie che hanno diritto all'assistenza sanitaria all'estero

L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa, spetta ai sensi del DPR 618/80:

A) ai cittadini italiani iscritti negli elenchi del SSN, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, purché appartenenti alle seguenti categorie:

- cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;
- lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
- studenti titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
- lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
- cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
- familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi

B) ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare:

- ai dipendenti dello Stato, che prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
- al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani,
- al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
- al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;
- al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero;
- agli esperti, ai tecnici ed al personale con rapporto di lavoro regolato da legge italiana, o da legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ai familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che le seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.

2)

ATTESTATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
(art. 15 D.P.R. 31 LUGLIO 1980 N.618)

TITOLARE AVENTE DIRITTO

Cognome Nome.....

Qualifica/ Grado.....

Luogo e data di nascita.....

Codice Fiscale.....

Comune, Via di residenza e C.A.P. (1).....

Indirizzo e-mail.....

A.S.L..... Iscrizione S.S.N.(2).....

Iscrizione AIRE del Comune di.....

Categoria di appartenenza (3)

Sede di lavoro all'estero.....

Stato.....

Durata presumibile di permanenza all'estero (4).....dal.....al.....

Per i lavoratori del settore privato dichiarazione a cura del datore di lavoro
Si attesta che il lavoratore in epigrafe presterà la propria attività lavorativa all'estero alle dipendenze del (Ente, Impresa, Società) per il periodo e nelle località sopra indicati. Il lavoratore si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera A), del D.P.R. 31.7.1980, n. 618.
Data..... Timbro e firma.....

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	ASL di residenza (5)
Data e luogo di nascita			

Data _____

Firma del titolare

ACCERTATO IL DIRITTO, SI RILASCIAMO IL PRESENTE ATTESTATO

Data _____

(Timbro dell'Ufficio) (6)

Firma del responsabile _____

NOTE

- (1) Per il lavoratore non più residente anagraficamente sul territorio nazionale indicare l'iscrizione all'AIRE e la residenza all'estero.
- (2) Per i lavoratori distaccati e residenti all'estero, per i quali non si possa fare riferimento ad una A.S.L. di iscrizione, indicare il numero di matricola, se dipendenti pubblici, ovvero il numero di posizione contributiva all'INPS, se dipendenti privati.
- (3) Indicare ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 618/80, in quale settore si opera. Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, specificare il datore di lavoro o l'Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore autonomo dovrà esibire idonea documentazione che sarà acquisita agli atti dalla A.S.L. I titolari di borse di studio e i vincitori di stage dovranno esibire la documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio o dello stage specificando l'Università o Fondazione, italiana o estera, che la eroga.
- (4) L'Azienda Sanitaria Locale di residenza del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge 7/8/1982 n. 526: sospendere il medico di medicina generale per soggiorni superiori a 30 giorni, ed eventualmente il pediatra di libera scelta per i familiari minorenni.
- (5) **Nel caso di nuclei familiari con residenze diverse:**
 - a) il rimborso delle spese verrà effettuato dalle rispettive Asl di residenza;
 - b) la rappresentanza diplomatica competente dovrà indirizzare le richieste di rimborso alle rispettive Asl di residenza per ogni soggetto avente diritto; per i non residenti in Italia le richieste di rimborso andranno indirizzate all'ufficio competente del Ministero della Salute;
 - c) l'Asl di residenza del titolare avente diritto, che rilascia l'attestato, dovrà comunicare alle altre Asl di residenza dei familiari, l'avvenuto rilascio del presente attestato in modo che le rispettive ASL competenti possano ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge 7/8/1982 n. 526: sospendere il medico di medicina generale per soggiorni superiori a 30 giorni, ed eventualmente il pediatra di libera scelta per i familiari minorenni.
- (6) Per i lavoratori del settore privato, residenti in Italia: A.S.L. competente territorialmente.

Per i lavoratori del settore privato, non residenti in Italia: Rappresentanza diplomatica italiana competente.

Per i lavoratori del settore pubblico, residenti in Italia: ASL competente territorialmente.

Per i lavoratori del settore pubblico non residenti in Italia: Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza, o all'estero, Rappresentanza diplomatica italiana competente.

AVVERTENZE

- A) L'attestato ha validità per il periodo di permanenza all'estero indicato nel frontespizio. Nell'eventualità di una permanenza per una durata di tempo indeterminata l'attestato ha validità di un anno dalla data di rilascio. In caso di rientro dal periodo di missione o di distacco all'estero, prima del termine indicato nel frontespizio, il diritto all'assistenza sanitaria all'estero cessa con la data del rientro sul territorio nazionale.
- B) Ai fini del rilascio dell'attestato deve essere acquisita agli atti la documentazione comprovante il diritto all'assistenza sanitaria all'estero.
- C) I soggetti legittimati al rilascio dell'attestato devono inoltrare al Ministero della Salute copia dell'attestato emesso ai soggetti non residenti in Italia.

3) Fac-simile della dichiarazione dell'Ordinario diocesano

L'Ordinario diocesano
della diocesi di
certifica che il Rev.do, nato a
il, ha fissato stabilmente la propria dimora a partire dal, nello
Stato di, diocesi di, presso
la quale è stato inviato a svolgere il ministero pastorale nell'ambito della cooperazione missionaria
tra le Chiese.

Data

Firma e timbro